I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 931/82 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1982

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1310/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1980, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati [2], in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1399/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati [3], in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, taluni paesi terzi ed organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di latte scremato in polvere parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 [5]; che è necessario precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 1310/80 e (CEE) n. 1399/81 prevede che, se i quantitativi che si trovano nelle scorte pubbliche non consentono di effettuare la fornitura o non hanno le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, la fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare è assicurata mediante l'acquisto di tale prodotto sul mercato della Comunità, sempreché non venga perturbato il normale sviluppo dei prezzi sul mercato; che, poiché i requisiti di qualità sono soddisfatti e i quantitativi in questione non sono così elevati da perturbare il normale sviluppo dei prezzi sul mercato, è opportuno ricorrere all'acquisto sul mercato per assicurare la fornitura di latte scremato in polvere;

considerando che il volume del programma di aiuto alimentare esige un ritmo ininterrotto di consegne e che il termine abituale necessario per procedere effettivamente alla fornitura è di parecchi mesi; che è probabile che la Commissione, nel corso della campagna lattiera 1981/1982, debba fissare determinati massimali relativi alle forniture da effettuare nella campagna 1982/1983;

considerando che, stando così le cose e dato lo stretto legame esistente tra il prezzo di mercato del burro e del

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 10.
(3) GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag 1.
(4) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

latte scremato in polvere ed il prezzo d'intervento di tali prodotti, è da temere che un atteggiamento esitante prevarrebbe tra gli interessati prima che venga resa nota la decisione del Consiglio relativa ai prezzi agricoli comuni ed alle misure agromonetarie; che, in tale situazione di incertezza, è risultato dall'esperienza acquisita che parecchi interessati preferiscono non presentare offerte, mentre altri presentano offerte sulla base di previsioni errate o divergenti, correndo quindi il rischio che la loro offerta non sia accettata o procuri loro considerevoli perdite, che li obbligherebbero poi a rinunciare all'esecuzione dell'operazione per la quale sono stati dichiarati aggiudicatari o contraenti nella trattativa privata; che, per suscitare offerte e per fare in modo che non siano calcolate su basi fittizie che impediscono una valutazione obiettiva, è necessario aumentare, all'atto del pagamento, l'importo delle offerte preso in considerazione per forniture da effettuare nella campagna 1982/1983, in funzione della modifica dei prezzi d'intervento, espressi in moneta nazionale, come risulta dalle decisioni del Consiglio per la campagna 1982/1983;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Tuttavia, per le forniture di latte scremato in polvere acquistato sul mercato della Comunità ed il cui termine di consegna di cui al punto 9 dell'allegato è posteriore alla fine della campagna 1981/1982, l'importo delle offferte, risultante dall'applicazione della procedura di cui al punto 12 dell'allegato, è aumentato, all'atto del pagamento, della modifica del prezzo d'intervento espresso nella moneta dello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, a seguito della decisione del Consiglio relativa ai prezzi agricoli comuni ed alle misure agromonetarie per la campagna 1982/1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1310/80 (programma 1980)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1311/80 (riserva generale)	
2. Beneficiario	Catholic Relief Services	
3. Paese di destinazione	El Salvador	
4. Quantitativo totale della partita	200 t	200 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Britannico	
6. Provenienza del latte scremato in polvere	Acquisto sul mercato della Comunità limitato ai paesi e regioni seguenti: Regno Unito (Irlanda del Nord)	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	(5)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Leche desnatada en polvo con vitaminas A y D / Donación de la Comunidad económica europea / Acción de Catholic Relief Services / Destinado a la distribución gratuita en El Salvador / Cathwell / *seguito da*	
	80101 / Acajutla »	80103 / Acajutla »
9. Termine di consegna	Consegna il più presto possibile e al più tardi il 30 aprile 1982	Consegna nel maggio 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	CEBEMO, Van Alkemadelaan 1, NL-2597 Den Haag (telex 34278 CEMEC NL, tel. 241744 - 244594) (7) (8)	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—	

Designazione della partita	C
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1399/81 (programma 1981)
b) assegnazione	(CEE) n. 1400/81 (riserva generale)
2. Beneficiario	India
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	3 000 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Tedesco
6. Provenienza del latte scremato in polvere (6)	Scorte d'intervento
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	Entrate all'ammasso dopo il 1° settembre 1981
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Skimmed-milk powder / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Bombay »
9. Termine di consegna	Imbarco il più presto possibile e al più tardi il 15 maggio 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (4)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—

Designazione della partita	D
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1399/81 (programma 1981)
b) assegnazione	(CEE) n. 1400/81 (riserva generale)
2. Beneficiario	India
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	1 500 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Tedesco
6. Provenienza del latte scremato in polvere (6)	Scorte d'intervento
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	Entrate all'ammasso dopo il 1° settembre 1981
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Skimmed-milk powder / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Calcutta »
9. Termine di consegna	Imbarco il più presto possibile e al più tardi il 15 maggio 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (4)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—

Designazione della partita	E
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1399/81 (programma 1981)
b) assegnazione	(CEE) n. 1400/81 (riserva generale)
2. Beneficiario	India
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	500 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Tedesco
6. Provenienza del latte scremato in polvere (6)	Scorte d'intervento
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	Entrate all'ammasso dopo il 1° settembre 1981
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Skimmed-milk powder / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Madras »
9. Termine di consegna	Imbarco il più presto possibile e al più tardi il 15 maggio 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (4)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—

Note:

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, funge da bando di gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12. Il pagamento sarà effettuato tenendo conto dell'eventuale aumento previsto all'articolo 1 del presente regolamento.

(2) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 625/78; vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(3) Unicamente in caso di consegna «nel porto di sbarco» e «reso destinazione»; vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) La fornitura fob risulta effettuata ed i rischi passano dall'aggiudicatario al beneficiario allorché i prodotti hanno realmente oltrepassato il parapetto della nave nel porto d'imbarco prescelto per la consegna.

(5) Il tenore di vitamine A del latte scremato in polvere deve essere di 5 000 u.i. per 100 g al minimo. Il tenore di vitamine D del latte scremato in polvere deve essere di 500 u.i. per 100 g al minimo. Deve essere garantito che il miscuglio di vitamine incorporate nel latte contiene dieci volte più vitamine A che vitamine D. Le vitamine incorporate nel latte devono essere di qualità farmaceutica e prodotte ai fini del consumo umano. L'indicazione chiaramente visibile della data di fabbricazione del latte scremato in polvere vitaminizzato deve figurare sui sacchi. La fabbricazione del latte scremato in polvere deve effettuarsi al massimo un mese prima della data del rilascio dell'attestato di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(6) Qualora la merce provenga dalle scorte d'intervento, viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* edizione C, un bando complementare indicante i magazzini di giacenza.

(7) L'aggiudicatario trasmette al rappresentante del beneficiario, all'atto della consegna, un certificato d'origine e un certificato sanitario redatti in spagnolo.

(8) L'aggiudicatario trasmette, all'atto della consegna, una copia della fattura commerciale compilata per ciascun quantitativo parziale, all'indirizzo seguente:

MM. M.H. Schutz
Insurance Brokers
Blaak 16
NL-3011 TA Rotterdam